**PROTOCOLLO DI OPERATIVO N. 9**

**GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**1. Obiettivo e ambito di applicazione.**

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di condotta e di controllo a cui tutto il personale di Segrate Servizi, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, deve attenersi.

Il presente documento si applica in particolare a tutti i soggetti aziendali che, a vario titolo, ed ai più diverso livelli, intervengono nella gestione della sicurezza sul lavoro e, quindi coloro che rivestono ruoli formalmente attribuiti dalla Società in conformità del D.Lgs. 81/2008.

Il presente documento, in particolare è volto a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, segregazione delle funzioni, verificabilità e tracciabilità delle operazioni.

**2. Riferimenti.**

* D.Lgs. 231/2001;
* Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Segrate;
* Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/2001 e allegato Codice Etico;
* DVR relativi a: Farmacia comunale 1; Farmacia Comunale 2; Farmacia Comunale 3; Farmacia Comunale 4; Segrate Servizi S.p.A.;
* D.Lgs. 81/2008.

**3. Funzioni aziendali coinvolte.**

Il processo di gestione in esame prevede il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, delle seguenti funzioni aziendali:

* Datore di Lavoro ed i soggetti dallo stesso eventualmente delegati ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
* Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
* Addetti al servizio prevenzione e protezione;
* Medico competente;
* Incaricati alle emergenze;
* Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
* tutti i lavoratori (dipendenti e libero professionisti) che svolgono la propria attività per la Società.

**4. Principi generali di condotta.**

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in esame, è tenuto ad osservare il presente protocollo, i regolamenti interni aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società.

Per un'effettiva prevenzione dai rischi ed in conformità anche agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

* al Datore di lavoro al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai preposti e agli addetti, di svolgere i compiti loro attribuiti in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) secondo il sistema di deleghe e procure definito formalmente da Segrate Servizi, avendo costante cura di informare di informare tutto il personale dei rischi connessi allo svolgimento delle proprie attività lavorative, come dettagliatamente identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) adottati dalla Società, nonché di organizzare adeguate attività di formazione sui rischi individuati;
* al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di rappresentare tempestivamente al Datore di lavoro le esigenze di aggiornamento del DVR in funzione delle modifiche normative sopravvenute, dello status organizzativo della Società ovvero delle nuove tecnologie in detto specifico settore, nonché ogni altro compiti rientrante nel relativo incarico. Tale documento, infatti, deve essere soggetto a verifica periodica del permanere nel tempo della sua validità ed efficacia, con obbligo di adeguamento ogni qualvolta vi siano mutate o nuove situazioni di rischio derivanti da significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, ovvero derivanti dall’evoluzione delle tecnologie, della prevenzione o della protezione o, ancora, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
* ai soggetti designati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (es. Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione, Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetto in primo Soccorso, Addetto alla Prevenzione Incendi) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti specificamente previsti dal citato Decreto e, in ogni caso, dalle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro;
* ai preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza aziendali, segnalando eventuali carenze o disallineamenti rispetto alle norme di buona tecnica e di sicurezza, eventuali situazioni di pericolo che si verificassero durante il lavoro, ovvero comportamenti non conformi agli obblighi di legge per gli opportuni conseguenti provvedimenti;
* a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella dei propri colleghi ed anche di ogni altra persona presente negli ambienti di lavoro di Segrate Servizi, contribuendo con il Datore di Lavoro ed i preposti all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, dunque, ad un corretto ed efficace sistema di gestione della stessa;

* gli adempimenti nei confronti delle Autorità competenti in materia di controlli sull'applicazione della normativa antinfortunistica e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con tempestività, diligenza e professionalità, fornendo informazioni complete, accurate, fedeli e veritiere e previa verifica e sottoscrizione del soggetto a ciò formalmente preposto.

**5. Organizzazione aziendale.**

La Società ha articolato la propria organizzazione aziendale per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro attraverso le figure di seguito indicate:

* Datore di Lavoro;
* Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
* Medico Competente;
* Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
* Addetti all'emergenza evacuazione e antincendio;
* Addetti all'emergenza di pronto soccorso;

**5.1. Il Datore di Lavoro (DL).**

Il Datore di Lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione ed adozione dei menzionati DVR e alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ha provveduto a:

* nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
* designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
* affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
* fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
* prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
* richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
* inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
* nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
* adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro la zona pericolosa;
* informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
* adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
* astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
* consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
* consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
* elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda;
* prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente perdurante assenza di rischio;
* comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza sul lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cui al. decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; *(L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo* 8, *comma 4);*
* consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
* adottare le misure necessarie ai fini della .prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' articolo 43 del D.lg. 81/2008.; tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
* nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del dato re di lavoro;
* nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
* aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Il Datore di Lavoro, inoltre, provvede a:

* comunicare in via telematica all' INAIL e all' IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
* vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
* fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
* la natura dei rischi;
* l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
* la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; o i dati di cui al comma 1, lettera *q),* e quelli relativi alle malattie professionali; o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Il datore di lavoro ed i dirigenti sono tenuti, altresì, a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

**5.2** **Il Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP).**

E' stato nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il quale ha compiti specifici di seguito rappresentati:

* collaborare con il Datore di Lavoro all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità nell'ambiente di lavoro;
* elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
* proporre programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori;
* partecipare alle riunioni periodiche obbligatorie in materia di tutela della salute e sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 insieme al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sottoponendo loro i DVR ed i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
* provvedere alla redazione del verbale della riunione.

**5.3 Il Medico Competente (MC).**

E' stato nominato il medico competente, il quale, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008:

* collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
* programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
* istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
* consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
* consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datare di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
* fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
* informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
* comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazione del significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
* visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
* partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
* comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**5.4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

E' stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il quale ha le seguenti attribuzioni:

* accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
* è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
* è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
* è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
* riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
* riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
* riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore ai contenuti minimi di legge;
* promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
* formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
* partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori;
* formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
* avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
* può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

**5.5 I Lavoratori.**

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute' e sicurezza e di quelle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

* contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
* osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
* utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
* segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e *d),* nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi, direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
* sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008, o comunque disposti dal medico competente.

**6. Modalità operative.**

L'attività di gestione dei rischi in materia antinfortunistica è articolata come segue:

* **Politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento.**

La politica e gli obiettivi sono contenuti nei citati DVR, nei quali è descritta, altresì, la pianificazione delle attività di miglioramento con l'indicazione delle azioni da intraprendere.

* **Rispetto degli standard tecnico strutturali dei Legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1 lett. A del D.Lgs. 81/2008).**

Come previsto nei DVR, la Società garantisce che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro prende in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

- i rischi derivati dall'impiego delle attrezzature stesse;

- i rischi derivati da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Viene assicurato, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;

- siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabiliti con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e della protezione.

* **Attività di valutazione dei rischie di predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione (art. 30, comma 1, lett. B del D.Lgs. 81/2008).**

Tale adempimento è stato svolto, in occasione dell'elaborazione dei DVR, dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente, nonché con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

All'esito dell'attività di valutazione dei rischi sono state individuate le attività sensibili ed i rischi.

Con riferimento, dunque, a tutti i dati e le informazioni relativi all'attività di valutazione dei rischi ed all'individuazione delle conseguenti misure adeguate di prevenzione e protezione si fa espresso ed integrale rinvio a quanto contenuto nei DVR.

* **Attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso (art. 30, comma 1, lett. c del D.Lgs. 81/2008).**

Segrate Servizi ha provveduto a designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni della Società e dei rischi specifici o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008.

Sono state definite le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza affinché i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

Sono state organizzate le modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; sono state stabilite le modalità di diramazione dell'allarme.

Si fa, dunque, rinvio al contenuto dei DVR.

* **Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d del D.Lgs. 81/2008).**

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del Medico Competente, il quale oltre ad aver collaborato per la valutazione dei rischi, ha il compito di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Il MC visita almeno una volta all’anno gli ambienti di lavoro dell’azienda.

La cartella sanitaria e di rischio, istituita ed aggiornata, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, dal MC, è conservata sotto la sua responsabilità, con salvaguardia del segreto professionale e della privacy, presso il luogo concordato col DL.

Il DL vigila sul corretto svolgimento dei compiti da parte del Medico Competente e provvede ad individuare ed inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria e di rischio.

Prima di adibire il lavoratore alla mansione prevista, il DL verifica il rilascio del giudizio d’idoneità alla mansione stessa sia in caso di prima assegnazione che a seguito di un cambio di mansione.

* **Attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e del D.Lgs. 81/2008).**

Il DL provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della Società in generale;

- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008;

- sui nominativi del RSPP, e del MC.

Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, il personale incaricato dell'uso dispone di ogni necessaria informazione e istruzione e riceverà una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;

- alla situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori sono informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Il DL assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/2008.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avvengono in occasione:

* della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
* del trasferimento o cambiamento di mansioni;
* della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Tutte le attività di formazione e di informazione vengono verbalizzate ed i relativi documenti vengono archiviati.

* **Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f del D.Lgs. 81/2008).**

La vigilanza del rispetto delle disposizioni della Società in materia di sicurezza è distribuita, secondo le competenze di ciascuno, tra il DL e le altre figure del sistema di sicurezza.

La Società ha individuato, quindi, all'interno del DVR, le figure del sistema di sicurezza previste dalla legislazione, conferendo i relativi incarichi, responsabilità, e li ha comunicati ai lavoratori ed ai soggetti interessati.

* **Acquisizione di documentazione e certificazione obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g del D.Lgs. 81/2008).**

Il DL gestisce e custodisce i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge quali ad es. il DVR.

* **Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lett. h del D.Lgs. 81/2008).**

Per il monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, così come definiti nelle singole attività lavorative all'interno del DVR, sono state individuate le seguenti linee principali:

* frequenza massima delle verifiche: trimestrale (valore iniziale suscettibile di variazione in funzione dei risultati accertati);
* addetti al monitoraggio e compiti: vedasi nel DVR sezione relativa al Servizio di Prevenzione e protezione con distinta dei Compiti.

Gli addetti al controllo effettuano (periodicamente o a seguito di segnalazione pervenuta o accertata di non conformità) l'individuazione puntuale di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione previsti per il reparto e per il lavoratore o la mansione oggetto del contro, con la segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli interventi di rettifica delle non conformità.

Tutti i dati ed i documenti di riscontro vengono archiviati e viene redatto, al termine dell'attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le conclusioni e le eventuali proposte.

Viene, altresì, custodito ed aggiornato un registro infortuni, ove vengono cronologicamente raccolti tutti gli eventuali infortuni, che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorni escluso quello dell'evento;

Di tali infortuni, il DL ne dà comunicazione, in via telematica, all'INAIL.

Quanto alla sorveglianza sanitaria, il MC visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

* **Articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la: verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30 comma 3 del D.Lgs. 81/2008)**

La Società, al fine di garantire una chiara ed efficace attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza, in relazione ai compiti e funzioni aziendali, ha provveduto, in occasione dell'elaborazione del DVR, all'individuazione ed alla nomina delle seguenti figure:

* Datore di Lavoro;
* Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
* Medico Competente;
* Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
* Addetto all'emergenza evacuazione e antincendio;
* Addetto all'emergenza di pronto soccorso.
* **Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 30, comma 3, del D.Lgs. 81/2008).**

Con riferimento alle sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel presente protocollo, si fa integrale rinvio al Sistema Disciplinare previsto al Capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello.

* **Idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello (art. 30, comma 4 del D.Lgs. (1/2008).**

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'O.d.V. statuiti nel Capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto a:

- controllare l'adeguatezza e completezza della formazione, informazione e addestramento;

- monitorare il registro degli infortuni, che deve essere periodicamente inviato dal **RSPP.**

**7. Archiviazione.**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività regolate nel presente protocollo è conservata a cura di ciascun settore per quanto di competenza e messa a disposizione su richiesta dell'Amministratore Unico o del Presidente della Società, del Collegio Sindacale e dell'organismo di vigilanza.

Detti documenti devo essere conservati per un periodo di almeno 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

**8. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 vigila sul funzionamento e sull'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

A tal fine l’Organismo di Vigilanza potrà richiedere alle funzioni aziendali, a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la predisposizione di specifici e regolari flussi informativi sulla corretta attuazione dei principi di controllo, sanciti nel presente protocollo, secondo le modalità che verranno comunicate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività regolate nel presente protocollo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi anomalia o eccezione procedurale.

L'eventuale violazione delle prescrizioni contenute nei DVR deve essere interpretata come violazione del Modello e dovrà essere raccolta dal RSPP.

In ogni caso, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il R.S.P.P. invierà all'O.d.V. informativa annuale sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.